



COMUNE DI CALVI

(Provincia di Benevento)

Via Roma, 53 Tel. 0824-338364 fax 0824-40423

e-mail info@comune.calvi.bn.it

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 del 14-12-2023

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, della Legge n. 160 del 2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161- 169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili; non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale o di immobili ad essa assimilati, come definito alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 1, della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 749, che fissa la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 in € 200,00;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esonerati a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine della suddetta pubblicazione gli atti relativi ai tributi in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel portale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

RIBADITA la volontà dell'Amministrazione di voler proporre al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2023 delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria;

RITENUTO, in adozione alle previsioni normative illustrate, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta IMU come segue:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA STABILITA DALLA LEGGE	ALIQUOTA MINIMA	ALIQUOTA MASSIMA	ALIQUOTA STABILITA DAL COMUNE DI CALVI ANNO 2023
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/	ESENTE			ESENTE
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di € 200	0,5%	0	0,6%	0,6%
Fabbricati del gruppo catastale D	0,86%	0,76%	1,06%	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tal destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	ESENTI
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	0	0,1%	0,1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	0,86%	0	1,06%	1,06%
Aree fabbricabili	0,86%	0	1,06%	1,06%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	0,76%	0	1,06%	ESENTI

COSTATATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta Nuova IMU è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DATO ATTO CHE per "*fabbricati rurali strumentali*" si intendono gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C., iscritti in catasto nella categoria D/10 o, se iscritti in altre categorie catastali, devono possedere l'annotazione di ruralità rilevabile nelle visure catastali;

CONSIDERATO CHE

- i fabbricati rurali strumentali, esentati dall'IMU a decorrere dall'anno 2014, sono invece nuovamente assoggettati all'imposta a decorrere dall'anno 2020 in virtù dell'art. 1, comma 750, legge n. 160/2019; in particolare, l'aliquota di base dell'IMU per i fabbricati in discorso, pari allo 0,1%, può essere diminuita sino all'azzeramento ma non aumentata;

RICHIAMATO il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, il quale conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
3. unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in

comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTI:

- l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che dispone *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà...omissis..”*;
- l'art. 1, comma 743 della legge di Bilancio 30.12.2021, n. 234, che stabilisce - *“Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento....omissis..”*.

COSTATATO CHE:

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019, sono esenti dall'IMU gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permane tale destinazione e che non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 1. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 7. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;
 8. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. lgs 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'articolo 174 del TUEL (parere Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale; confermato dalla sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del 29/07/2014), che il revisore ha reso con nota allegata alla proposta di approvazione della delibera del bilancio 2022-2024, e d'altronde l'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL richiede il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;

VISTI:

- Il vigente regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 7/2014 e ss. mm.ii;
- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge n. 197/22;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI APPROVARE e confermare**, per l'anno 2024, le seguenti aliquote IMU già approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.03.2023, secondo la seguente tabella fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

TIPO DI IMMOBILE	ALiquota Stabilita Dalla Legge	ALiquota Minima	ALiquota Massima	ALiquota Stabilita Dal Comune Di Calvi Anno 2023
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/	ESENTE			ESENTE
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di € 200	0,5%	0	0,6%	0,6%
Fabbricati del gruppo catastale D	0,86%	0,76%	1,06%	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tal destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	ESENTI
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	0	0,1%	0,1%

Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	0,86%	0	1,06%	1,06%
Aree fabbricabili	0,86%	0	1,06%	1,06%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	0,76%	0	1,06%	ESENTI

2. **DI STABILIRE** che l'applicazione delle tariffe avrà decorrenza dal 01 gennaio 2024;

3. **PRENDERE ATTO CHE:** l'Imposta Municipale Propria non è applicabile:

- ai sensi del disposto del comma 740 del predetto art. 1 della legge n. 160/2019, alle abitazioni principali e a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai terreni agricoli, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019, agli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permane tale destinazione e che non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

4. **DI DARE ATTO CHE:**

- l'agevolazione prevista per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021, nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare, previa presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;
- per l'anno 2023 (art. 1, comma 743, della legge 234/2021 – legge di bilancio 2022), l'IMU, relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 50%;
- per l'anno 2023, limitatamente alle ipotesi in cui esse sono assoggettate all'Imposta Municipale Propria dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5. **DI STABILIRE CHE** per gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento Comunale vigente;
6. **DI DICHIARARE** che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), la presente deliberazione ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
7. **DI ALLEGARE**, in conformità a quanto dispone l'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia dell'atto deliberativo al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024/2026, in corso di predisposizione;
8. **DI TRASMETTERE** copia della delibera in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D. Lgs. n. 360/1998;
9. **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D. lgs n.267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SETTORE SOCIALE - TRIBUTARIO -SEGRETERIA
Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 14-12-2023

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Carmen Voli

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarita' contabile esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 18-12-2023

Il Responsabile del Settore
Alfonso Guarino
